CAMERA DEI DEPUTATI N. 4494

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 ottobre 1967 (*Stampato n. 2350*)

PRESENTATO DAL **MINISTRO**
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

—

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 ottobre 1967

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni della zona industriale e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi ».

« *Art. 2.* — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai Comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione del Consiglio del Consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

I Comuni facenti parte attualmente del Consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale ».

« *Art. 3.* — Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da sedici componenti di cui tre nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi Comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

c) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura e ar-

tigianato e due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Massa e Carrara;

d) da un rappresentante di ciascun altro ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;

e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e uno del Ministero del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

« *Art. 6.* — Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di sei membri. Della Giunta fa inoltre parte di diritto il presidente del Consorzio che la presiede ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi e per le istituzioni di protezione sociale, nonché per provvedere all'apprestamento di servizi e infrastrutture ».